

Sintesi dei punti contemplati nell'«Interpretazione autentica» di alcuni articoli del «Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche».

- 1) Nel Regolamento (art. 5, comma 1, lettera b)), uno dei criteri per classificare «scientifica» una rivista era, «la circostanza che sia sottoposto a revisione almeno un numero di lavori **proporzionato** rispetto agli altri prodotti pubblicati in ciascun fascicolo». L'ambiguità dell'aggettivo «proporzionato» è stata risolta dicendo che «deve dunque generalmente intendersi che il numero di lavori sottoposti a revisione deve essere la **maggioranza** di quelli pubblicati, salvo circostanze specifiche ed eccezionali».
- 2) Nei passi previsti dalla procedura per l'inclusione nella classe A il Regolamento (art. 6, comma 3, lettera b)) afferma che «accedono alla fase successiva di valutazione esclusivamente le riviste che, nell'ultima VQR, risultino avere ottenuto una valutazione media dei lavori in esse pubblicati superiore **almeno del 20% rispetto alla valutazione media ottenuta dalle riviste scientifiche** classificate nella medesima area di valutazione». Nell'interpretazione autentica si precisa che «la suddetta media vada calcolata considerando le riviste che, per l'area di valutazione di pertinenza (intesa in questo caso come un aggregato scientificamente omogeneo di settori concorsuali dell'Area stessa), hanno conseguito la sola scientificità, **non ricomprendovoli nel calcolo della media anche le riviste comprese negli elenchi di Fascia A** in uno o più settori concorsuali dell'Area stessa».
- 3) Il Regolamento (art. 7, comma 2) prevede una valutazione «abbreviata» per l'inclusione in classe A per le «riviste che, **nell'ultima VQR**, risultino avere ottenuto una **valutazione media dei loro prodotti superiore almeno del 40%** rispetto alla valutazione media ottenuta dalle riviste della medesima area scientifica sono ammesse alla classe A previo accertamento del solo requisito della regolarità, di cui al seguente art. 9». Si riformula la condizione dicendo che tali riviste devono «avere ottenuto una valutazione media dei loro prodotti superiore almeno del 40% rispetto alla valutazione media ottenuta dai prodotti delle riviste già di classe A **e valutati nella medesima “area scientifica”, intesa in questo caso come il settore concorsuale** in cui la rivista fa richiesta di ammissione in classe A, e che la valutazione media viene calcolata sul **numero di prodotti (plurale)** valutati in VQR nello specifico settore concorsuale in cui la rivista fa richiesta di ammissione in classe A».
- 4) Affinché una rivista sia considerata «scientifica» e, a maggior ragione, di classe A, devono sussistere dei **requisiti di regolarità e numerosità delle pubblicazioni della rivista**. Nel punto 4 dell'interpretazione autentica si precisano in senso restrittivo alcuni di questi vincoli (ad esempio che la rivista pubblichi complessivamente più del quadruplo degli articoli che sono poi sottoposti a valutazione, che vengano sottoposti alla VQR almeno due articoli, ecc.)
- 5) Il Regolamento (art. 6, commi 5 e 6) prevede che per i settori dell'Area 13 «non [siano] ammesse alla classe A le riviste che non risultino indicizzate in almeno una delle banche dati bibliometriche maggiormente diffuse a livello internazionale (WoS e Scopus)». L'interpretazione autentica afferma che tale criterio può applicarsi «fino all'approvazione di un nuovo eventuale Regolamento in materia, esclusivamente ai settori compresi nell'Area 13 – Scienze economiche e statistiche».